



**Giovanni Cavallo\***, **Valerio Borghesani\*\***

(\*avvocato del Foro di Roma, \*\*avvocato del foro di Bologna)

**I ministri di culto non possono essere puniti per avere rifiutato di rivelare informazioni di natura privata apprese durante lo svolgimento dei propri doveri spirituali<sup>1</sup>**

## IL CASO

La Corte ha stabilito che un ministro di culto Testimone di Geova non può essere punito per avere rifiutato di rivelare informazioni di natura privata apprese mentre esercitava il proprio ruolo di ministro di culto.

L'imputato, un ministro di culto ("anziano") appartenente alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, viene incriminato per reticenza in quanto, citato in qualità di testimone all'udienza dibattimentale nell'ambito di un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia che vedeva coinvolta una coppia di coniugi ai quali egli aveva prestato assistenza spirituale, si rifiuta di rispondere *ex art. 200 c.p.p.*, invocando a tale fine la rivestita qualifica di ministro di culto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova e la stretta connessione funzionale tra l'esercizio del proprio mistero religioso e l'avvenuta conoscenza dei fatti oggetto dell'esame testimoniale.

Nello specifico all'anziano era stato richiesto di riferire in ordine a ciò che aveva visto nell'abitazione dei coniugi presso i quali gli fu chiesto di recarsi in veste di ministro di culto, al fine di offrire conforto spirituale e impartire consigli basati sulla Bibbia.

Nonostante il fatto che le motivazioni spirituali per il suo rifiuto vengano esposte, l'anziano viene imputato per il reato di falsa testimonianza *ex art. 372 c.p.* (nella forma della reticenza) per avere taciuto intorno ai fatti che aveva visto in merito ai litigi intercorsi tra gli stessi coniugi ai quali aveva fornito conforto e sostegno spirituale.

## LA DECISIONE

---

<sup>1</sup> Contributo accettato dal Direttore.

In calce al commento si riporta, per comodità del lettore, il testo della decisione, con le relative note a pie' di pagina.



Con la sentenza in esame il Tribunale di Teramo, sotto il profilo giuridico, traccia in modo puntuale l'*iter* logico in base al quale possono considerarsi sussistenti i presupposti e le condizioni per il configurarsi del non obbligo a deporre, ai sensi dell'art. 200 c.p.p., in capo ai soggetti portatori di un segreto professionale conosciuto in ragione della propria funzione professionale.

Nello specifico, la pronuncia si palesa ancora più rilevante e peculiare in quanto affronta la tematica del segreto professionale calata nella specifica ipotesi di cui all'art. 200 lettera a) c.p.p., ossia applicata all'attività pastorale svolta da un ministro di culto di una confessione religiosa che, nell'ambito della propria funzione spirituale svolta a favore dei fedeli, venga a essere portatore di informazioni riconducibili al così detto segreto ministeriale.

L'imprescindibile passo preliminare ai fini di una corretta riferibilità, in via generale e astratta, dell'art. 200 lettera a) c.p.p. a esponenti di una confessione religiosa, deve muovere da una coscienza e consapevolezza giuridica dell'assoluta mancanza di una figura tipica del ministro di culto. Da ciò discende che lo Stato, soggetto che per natura giuridica costituzionale deve promuovere ed esprimere valori improntati alla massima laicità, non può assumere, sia *de iure condito* sia *de iure condendo*, rigidi e schematici criteri per definire unilateralmente e astrattamente gli elementi peculiari che identifichino a priori il ministro di culto.

Per contro sussiste un numero insieme di confessioni religiose, differenti per origine, ordine, struttura e soprattutto per il modo in cui interpretano il culto, le quali giocoforza esprimono fasi di aggregazione spirituale e di cura pastorale talmente difformi tra loro da non lasciare alcuno spazio per la ricerca di un denominatore giuridico comune che possa garantire un minimo grado di uniformità.

Sulla base di tale inconfutabile realtà è pienamente condivisibile l'orientamento del giudicante secondo cui

“la concreta identificazione della categoria dei ministri di culto debba essere attestata – in piena autonomia, con carattere costitutivo e giuridicamente vincolante – attraverso le certificazioni rilasciate (secondo le norme di organizzazione interna) dai competenti organi delle varie confessioni religiose”.

Il concetto di “ordine proprio” delle confessioni, distinto da quello statale, è ormai pacificamente applicato dalla giurisprudenza non solo alla chiesa cattolica (per cui dispone espressamente l'art. 7 Cost.: “*lo stato e la chiesa cattolica sono ciascuno indipendente e sovrano nel proprio ordine*”), ma anche alle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Si tratta, invero, del



fondamentale principio costituzionale di laicità e non confessionalità dello Stato che si caratterizza nella fondamentale separazione e netta distinzione tra “ordini” distinti, rispettivamente delle “questioni civili” e “dell’esperienza religiosa”. Di massima, infatti, **nell’espressione e nella cura della spiritualità, che caratterizza il loro ordine distinto da quello statale**, le confessioni sono al tempo stesso anche la fonte normativa, alla pari di ordinamenti giuridici originari, ognuna con la tipicità e l’autonomia che gli provengono dalla rispettiva vocazione.

Ne deriva, quindi, che è la stessa Confessione religiosa ad avere autorità esclusiva nel qualificare o identificare le attività o le funzioni proprie dei ministri di culto. Sul punto, la giurisprudenza<sup>2</sup> e la dottrina nazionale sono conformi all’orientamento della Corte Europea dei diritti dell’uomo per la quale

*“la Corte ricorda che le comunità religiose tradizionalmente e universalmente esistono sotto forma di strutture organizzate e che quando l’organizzazione di una tale comunità è in discussione, l’articolo 9 deve essere interpretato alla luce dell’articolo 11 della Convenzione, che tutela la vita associativa contro l’ingerenza dello Stato ingiustificata. Infatti, l’autonomia, indispensabile per il pluralismo in una società democratica, è al centro della tutela offerta dall’art 9. La Corte ricorda inoltre che, salvo in casi eccezionali, il diritto alla libertà*

---

<sup>2</sup> Cfr. Cass. civ., SS.UU., 27 maggio 1994, n. 5213. Nella sentenza si afferma: «La Corte Costituzionale, con la sentenza 18 novembre 1958, n. 59, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, avanti citato, norme che subordinavano all’autorizzazione degli organi statali l’apertura dei templi e degli oratori, nonché le riunioni pubbliche degli aderenti ai culti acattolici. In tale sentenza la Corte Costituzionale ha posto in relazione il già menzionato art. 8 della Costituzione, inserito tra i “Principi fondamentali”, con l’art. 19, inserito nel Titolo 1° dei “Rapporti Civili”, che recita: “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in **privato** o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Riaffermato, quindi, il principio costituzionale della libertà di culto, la Corte ha posto in rilievo che, per le confessioni religiose diverse dalla cattolica, l’art. 8 ha sancito la libertà di organizzarsi secondo propri statuti non contrastanti con l’ordinamento giuridico dello Stato; rapporti da regolare con leggi sulla base di intese con le relative rappresentanze. Ed ha invitato il legislatore dell’epoca ad eliminare “nel modo più sollecito ed opportuno” la carenza legislativa in materia. La stessa Corte, con la successiva sentenza 19 gennaio 1988, n. 43, invalidando l’art. 9 del R.D. n. 1731 del 1930, che regolava i requisiti per l’eleggibilità dei componenti dei consigli delle Comunità israelitiche, ha affermato l’importante principio che l’art. 8 della Costituzione, al comma secondo, “esclude ogni possibilità di ingerenza dello Stato nella emanazione delle disposizioni statutarie delle confessioni religiose”, laddove il limite fissato dalla disposizione costituzionale all’autonomia statutaria va riferito solo ai principi fondamentali dell’ordinamento e non anche a specifiche limitazioni poste da particolari disposizioni normative»; cfr. anche le sentenze della Corte Costituzionale n. 59 del 24 novembre 1958 e n. 43 del 19 gennaio 1988.



*di religione, come garantito dalla Convenzione esclude qualsiasi discrezionalità da parte dello Stato sulla legittimità delle credenze religiose o dei mezzi di espressione di questi*<sup>3</sup>.

Inoltre, la stessa Corte Costituzionale ribadendo il principio, garantito dalla nostra Carta (art. 8 Cost.), sia di libertà di Confessione sia di laicità dello Stato che comporta “l’eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge”<sup>4</sup> ed “equidistanza ed imparzialità verso tutte le confessioni”<sup>5</sup>, conferma che Stato e organizzazioni di culto, le quali ovviamente non contrastino con l’ordinamento giuridico, si muovono su piani ordinamentali paralleli senza che vi debbano essere punti di interferenza, o peggio, di prevaricazione. Anche in ambito sovranazionale la normativa riconduce allo stesso approdo; l’art. 9 della “Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo”, non solo proclama il diritto di ogni persona alla libertà di religione, ma aggiunge che essa comporta da un lato, quella di manifestare il proprio credo individualmente e collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento e l’osservanza dei riti, e dall’altro, l’illegittimità di qualunque misura restrittiva o di ingerenza diversa da quella necessaria in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica o per la protezione del diritto e della libertà altrui<sup>6</sup>.

Lo strumento giuridico per la concreta attuazione di tali principi e garanzie, come evidenziato nella sentenza, è rappresentato dalla normativa di derivazione pattizia, la quale, dovendo essere espressione necessaria di una precedente intesa (artt. 7 e 8 Cost.), assume giuridicamente la natura di legislazione rinforzata rispetto a quella ordinaria.

Tale strumento, tuttavia, non deve necessariamente inquadarsi nell’ambito di una formale normativa specifica, di fonte pattizia bilaterale, vincolante per lo Stato italiano, ma può realizzarsi più semplicemente anche mediante il riconoscimento statutale di un’organizzazione religiosa quale ente morale ai sensi dell’art. 2 legge n. 1159 del 1929, com’è avvenuto per la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova nel caso di specie<sup>7</sup>. Ciò

---

<sup>3</sup> *Obst c. Allemagne*, ricorso n. 425/03; CEDU 23 dicembre 2010; *Hassan e Tchaouch c. Bulgaria* [GC], n. 30985/96, §§ 62 e 78, CEDU 2000 – XI;

<sup>4</sup> Corte Cost., sent. 9 luglio 2002, n. 327;

<sup>5</sup> Corte Cost., sent. 29 aprile 2005, n. 168;

<sup>6</sup> **A. DIDI**, *Testimonianza e segreto professionale*, Cedam, Padova, 2012, pp. 36-37; **D. MILANI**, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele*, Eupress FTL, Lugano, 2008, p. 103;

<sup>7</sup> Risulta ancora privo di approvazione l’ultimo dei disegni di legge (di iniziativa governativa) avente a oggetto lo schema di intesa firmata il 4 aprile 2007 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal legale rappresentante della Congregazione Cristiana dei



costituisce quel *minimum* necessario per soddisfare le esigenze e le garanzie dettate dall' art. 8, comma 2°, Cost. affinché una confessione religiosa possa dirsi riconosciuta come realtà giuridica e come ordine autonomo dotato del potere di esprimere determinazioni (nella specie qualifiche di ministri di culto) opponibili alla Stato.

Pertanto, una volta accertato che il ministro di culto sia esponente di un'organizzazione confessionale rapportata con l'ordinamento giuridico italiano, devono ritenersi a esso estese anche le garanzie di cui all'art. 200 c.p.p. in ordine al segreto ministeriale, sempre a condizione che vi sia sussistenza di un oggettivo e concreto nesso causale tra l'esercizio delle funzioni religiose e la conoscenza di fatti e informazioni avvenuta nella circostanza.

Nella fattispecie, il giudicante ha reputato soddisfatta tale condizione poiché l'anziano imputato aveva ricevuto confidenze e conosciuto fatti<sup>8</sup> riguardanti un fedele aderente alla sua confessione in diretta e immediata connessione con la visita pastorale (e non semplicemente amicale) che era stata specificamente richiesta dal fedele stesso. Tale visita pastorale. Inoltre, si era svolta in piena armonia con le regole ordinamentali e le direttive confessionali della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova.

Anche in ordine alla sussistenza del nesso causale, non è possibile definire astrattamente una serie predefinita di circostanze che qualificano o meno l'attività del ministro culto come svolta nell'esercizio del proprio ministero confessionale. Tale accertamento dovrà invece richiedere un'indagine distinta e specifica che si rapporti soprattutto, nel caso concreto, alla peculiarità ordinamentale e strutturale della confessione religiosa cui l'attività ministeriale si riferisce. Infatti, l'art. 200, comma 2°, c.p.p. prevede espressamente che *"il giudice se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata provvede*

---

Testimoni di Geova: si tratta del d.d.l. n. 2237 presentato l'8 giugno 2010 (*Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione*).

<sup>8</sup> A. DIDDI, *Testimonianza e segreto professionale*, cit., p. 107: *"In effetti il segreto professionale, al quale si ispira oggi la disposizione processuale, ha per oggetto genericamente fatti che i soggetti previsti dalla disposizione apprendono – a prescindere dal mezzo, se orale o per iscritto, dal modo in cui è avvenuta, se nel corso di un colloquio vis à vis o a distanza – durante la loro attività ed è, dunque, interamente focalizzato attorno alla relazione intersoggettiva che ha generato la conoscenza"*.



agli accertamenti necessari"<sup>9</sup>, dovendo così provvedere con ordinanza motivata<sup>10</sup>.

Sul piano oggettivo, la garanzia di astensione di cui all'art. 200, comma 1, c.p.p. si estende a tutto quanto il ministro di culto ha conosciuto nell'esercizio delle sue funzioni spirituali.

A riguardo l'attività di cognizione dei fatti da parte del soggetto portatore del segreto coinvolge necessariamente ogni facoltà sensoriale, senza esclusione alcuna, che consenta di percepire e comprendere la realtà di un determinato evento. Pertanto, sarebbe del tutto incoerente e illogico escludere la garanzia di astensione qualora la percezione del fatto sia visiva piuttosto che uditiva (come, invece, è avvenuto nel caso di specie in cui l'imputazione per reticenza a carico del ministro di culto è stata formulata "perché interrogato su che cosa aveva visto in merito ai litigi tra T. P. e la di lui moglie, taceva ciò che sapeva intorno ai fatti sui quali era interrogato", lasciando così intendere che ciò che il ministro di culto apprende visivamente nell'esercizio del suo ministero non rientrerebbe nelle garanzie dell'art. 200 c.p.p.).

Una conclusione del genere sarebbe di per sé inaccettabile sul piano giuridico e soprattutto si porrebbe in piena contraddizione con il sistema normativo penale che regola la materia del "segreto". Infatti, in materia di segreto professionale l'art. 622 c.p. punisce "chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto lo rivela ..."; in materia di segreto scientifico o industriale l'art. 623 c.p. punisce

*"chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto ...";*

in materia di segreto istruttorio l'art. 379 bis c.p. punisce "chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso".

Pertanto, è bene evidente che la conoscenza di un fatto include ogni fattore percettivo che il soggetto ha della realtà e delle circostanze a esso

---

<sup>9</sup> In merito ai soggetti di cui all'art. 200 c.p.p. cfr. Cass. pen., sez. VI, 11 febbraio 2009, n. 9866: "Questi non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragioni del loro ministero, ufficio o professione, salvi in casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria. Ne deriva la necessità di una puntuale verifica sul punto".

<sup>10</sup> Cfr. Cass. pen., sez. II, 2011 n. 13369; C. DI MARTINO, T. PROCACCIANTI, *La prova testimoniale nel processo penale*, CEDAM, Padova, 2010, p. 117.



afferenti, senza porre alcuna distinzione o limitazione tra le possibili e diverse modalità mediante le quali tale percezione si realizza<sup>11</sup>.

Rilevante al riguardo è una pronuncia della Suprema Corte che, affrontando un caso analogo, ha riconosciuto la facoltà di astenersi dal testimoniare al ministro di culto, sacerdote cattolico, il quale, recatosi presso il covo di un latitante per funzioni pastorali, in primo grado era stato condannato per reticenza e favoreggiamento in quanto in non aveva voluto rivelare quanto appreso in funzione della suo ministero<sup>12</sup>. Quindi, discende che ciò che il ministro di culto ha conosciuto in ragione delle proprie funzioni

*“non è limitato solo a quanto l’interessato confida al soggetto qualificato ma a qualunque circostanza di fatto (una malattia, per il caso del medico; il luogo in cui si è rifugiato il ricercato, per l’avvocato o il sacerdote che hanno contatti con il latitante) appresa in ragione della professione o del ministero ancorché l’interessato non intendesse nemmeno farne oggetto di condivisione con chicchessia”<sup>13</sup>.*

Infine, nell’ambito dell’articolato sistema normativo che regola il segreto, è significativo che il giudicante aderisca a quella parte della dottrina che considera l’art. 200, comma 1°, lett. a), c.p.p. norma del tutto autonoma rispetto all’art. 622 c.p. che punisce la rivelazione di un segreto professionale.

Tale adesione pare condivisibile in quanto le due norme operano su piani tra loro diversi e non coincidenti: l’art. 622 c.p. punisce la rivelazione di qualunque segreto professionale, mentre l’art. 200 c.p.p. garantisce il diritto di astensione dal deporre come testi unicamente a determinate e specifiche categorie di soggetti; inoltre l’art. 622 c.p. presuppone l’esistenza del documento come condizione di punibilità, mentre ai sensi dell’art. 200 c.p.p. nessuna ipotesi di danno è posta a fondamento della facoltà di non deporre.

Dal rapporto con l’art. 622 c.p., e in particolare dalla circostanza del non richiesto documento, qualcuno ha concluso che la *ratio* dell’art. 200 c.p.p. si deve collegare alla tutela della dignità di determinate professioni, il cui svolgimento avverrebbe nella dimensione dell’esercizio dei diritti

---

<sup>11</sup> Cfr. Cass. pen. 26 ottobre 2012, n. 44840, Cass. pen. 6 marzo 2009, n. 17674, e Trib. Como 3 dicembre 2004, in *Redazione Giuffrè* 2005, ov’è stata accertata la fattispecie di reato di cui all’art. 622 c.p. nella divulgazione di dati informatici riservati acquisiti visivamente in ragione della propria professione.

<sup>12</sup> Cass. pen., sez. V, n. 27856 del 2001, in *Il diritto Ecclesiastico*, n. 4/2001, pp. 242-251, con commento di **S. BORDONALI**.

<sup>13</sup> **A. DIDDI** *Testimonianza e segreto professionale*, cit. p. 107.



fondamentali della persona. Tale tesi, tuttavia, si porrebbe facilmente in contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto si andrebbe a formare un'ingiustificata disparità di trattamento a danno di altre attività professionali che una simile logica normativa dovrebbe includere<sup>14</sup>.

Pertanto, la dottrina maggioritaria orienta la prospettiva nel senso che l'art. 200 c.p.p. non ha introdotto una tutela delle professioni fine a sé stessa, ma ha istituito un presidio teso a garantire "il libero, pieno ed efficace esercizio dei diritti della persona umana che trovano la loro solenne proclamazione della Carta costituzionale"<sup>15</sup>.

Da ciò consegue che la tutela del segreto di cui il ministro di culto è portatore si pone in stretta connessione col diritto di professare liberamente la propria fede religiosa che trova piena garanzia negli artt. 8 e 19 della Carta costituzionale, dalla quale discende la vera *ratio* dell'istituto.

La rilevanza costituzionale di tale interesse giuridico fa quindi sì che esso debba necessariamente rapportarsi con quello dell'amministrazione della giustizia, che pure ricollega il proprio fondamento nella Costituzione; tuttavia in questo bilanciamento la tutela del segreto ministeriale, inteso come prerogativa del ministro di culto che si concreta nel vero e proprio esercizio di un diritto, è destinato a prevalere al punto di vedere scriminata, ai sensi dell'art. 384, comma 2°, c.p., la condotta reticente del teste titolare di tale qualifica su fatti appresi *ratione ministerii*.

Giova evidenziare che la norma di cui all'art. 384 c.p. contempla un'esimente, ovvero un elemento negativo del fatto reato e, al fine di assolvere tale onere probatorio, non è sufficiente limitarsi alla mera allegazione della sua esistenza, ma occorre anche l'indicazione di elementi specifici che pongano il giudice in condizione di rilevarne l'applicabilità<sup>16</sup>. Di conseguenza, il ministro di culto potrà efficacemente invocare la scriminante in parola solo nel momento in cui attesta la sua qualifica soggettiva e dimostra che le circostanze oggettive su cui è chiamato a deporre sono in diretta e immediata connessione con le proprie funzioni di ministro di culto.

In conclusione, va evidenziato che la sentenza in esame rappresenta forse la prima pronuncia che abbia affrontato la tematica di cui agli artt. 200 c.p.p. e 384, comma 2°, c.p. in riferimento alla facoltà di astensione del ministro appartenente a un culto diverso da quello cattolico. Essa potrà quindi contribuire a rafforzare quei principi legislativi e costituzionali che,

---

<sup>14</sup> *Trattato di Diritto Penale*, a cura di A. Scalfati, UTET, Torino, 2009, vol. II, pp. 178-179.

<sup>15</sup> *Trattato di Diritto Penale*, a cura di A. Scalfati, cit., p. 179.

<sup>16</sup> Cass. pen., sez. VI, n. 1401 del 2014





presidiando il libero esercizio di attività ministeriali in capo a soggetti esponenti di un ordine confessionale, hanno anche il necessario effetto di garantire a ogni singolo la libertà di esprimere la propria fede religiosa sia individualmente che collettivamente.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI TERAMO  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

Il giudice dott. Franco TETTO all'udienza del 16/12/2015 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento penale

**CONTRO**

DI MARCO Damiano nato/a in ATRI il 18/05/1975 residente in CASTELLATO f.ne Castelnuovo Vomano via Molise n. 33

Difeso dall'avv. Cavallo Giovanni del foro di Roma e dall'avv. BORGHESANI Valerio del foro di BOLOGNA, difensori di fiducia – libero presente

**IMPUTAZIONE**

COME DA ALLEGATO

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott.ssa Roberta Rocchetti

**CONCLUSIONI**

Il P.M. chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste; le difese si associano alla richiesta del P.M..

**IMPUTATO**

*Reato p. e p. dall'art. 372 cp perché, deponendo come teste nel proc. RG.NR 1311/09, Reg. Dib. 1184/11 all'udienza del 18.07.202 davanti al Giudice Monocratico del Tribunale di Teramo, interrogato su che cosa aveva visto in merito a litigi tra T. P. e la di lei moglie, taceva ciò che sapeva intorno ai fatti sui quali era interrogato.*

*In Teramo il 18.07.2012*

Motivi della decisione



A seguito di udienza preliminare, DI MARCO Damiano veniva tratto a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 372 c.p. All'udienza del 3.6.2015 si procedeva alla dichiarazione di apertura del dibattimento, cui seguiva l'ammissione dei mezzi di prova indicati dalle parti. Espletata l'istruzione dibattimentale attraverso l'acquisizione del verbale di dichiarazioni/corpo di reato (ritualmente già inseriti nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p.), di documentazione e l'esame dei testi Rocci Emanuele, T. P. e dell'imputato, all'udienza del 16.12.2015, all'esito della discussione, le parti rassegnavano le conclusioni nei termini riportati in epigrafe ed il tribunale pubblicava la presente decisione mediante lettura del dispositivo.

Al DI MARCO si contesta in punto di fatto di essersi reso responsabile di una condotta di falsa testimonianza (nella forma della reticenza) perché esaminato in qualità di testimone all'udienza dibattimentale del 18.7.2012 (nell'ambito del procedimento penale n. 1184/11 r.g. trib. instaurato dinanzi al Tribunale di Teramo nei confronti di T. P. in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia)<sup>17</sup> - ometteva di riferire fatti e circostanze di cui era venuto a conoscenza, inerenti 'ai litigi tra T. P. e la di lui moglie', invocando (pur a fronte dei reiterati ammonimenti rivoltigli ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 207 c.p.p) la ricorrenza di un'ipotesi di esclusione dell'obbligo di deporre, nel caso di specie 'soggettivamente' ricollegabile alla rivestita qualifica di ministro di culto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova e alla dedotta stretta connessione 'funzionale' tra l'esercizio del predetto ministero religioso e l'avvenuta conoscenza dei fatti oggetto della richiesta testimonianza, quest'ultima ritenuta (dal giudice penale precedente) in astratto rilevante ai fini dell'accertamento del reato contestato al T. Così specificamente delimitata l'ipotesi accusatoria e potendosi ritenere dato processuale acquisito (non oggetto di contestazione da parte della difesa ed in ogni caso desumibile dall'inequivocabile tenore delle dichiarazioni rese dall'odierno imputato all'udienza del 18.7.2012 )<sup>18</sup> il reiterato atteggiamento di consapevole reticenza opposto dal DI MARCO nel corso della citata deposizione dibattimentale deve rilevarsi come nella fattispecie concreta per cui è processo, ai fini della verifica della fondatezza dell'addebito formulato dall'accusa, rivesta rilevanza dirimente (anche sul piano probatorio) l'effettiva sussistenza dei tassativi presupposti di applicabilità dell'art. 200 comma 1 lett. a) c.p.p., nella parte in cui tale norma prevede il cd. "segreto ministeriale religioso"<sup>19</sup> quale deroga all'obbligo (penalmente sanzionato dall'art. 372 c.p.) di rendere testimonianza; norma processuale la cui reale portata applicativa, nei casi di sua violazione da parte dell'Autorità giudiziaria precedente, risulta simmetricamente correlata, sul piano

---

<sup>17</sup> definito con sentenza del 17.10.2012, passata in giudicato il 4.12.2012 (v. copia prodotta dal p.m. ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.)

<sup>18</sup> v. trascrizione udienza dibattimentale del 18.7.2012: in particolare (per quel che più rileva nel presente processo) pagg. 9, 3,14,15,17,18,20,24,25, 27,28.

<sup>19</sup> quale *species* della più generale categoria del «segreto professionale».



del diritto sostanziale, all'operatività della fattispecie 'scriminante' (*rectius*, di non punibilità) prevista dall'art. 384 c.p. in favore del dichiarante sospettato di 'falsità' o di reticenza.

In tale assorbente prospettiva, si atteggia come pregiudiziale e rilevante l'ulteriore questione interpretativa (sulla quale si sono incentrate le deduzioni probatorie e le articolate argomentazioni della difesa in sede di discussione) relativa alla giuridica riferibilità, in via generale ed astratta, del citato art. 200 comma 1 lett. a) c.p.p. *anche* alle funzioni 'pastorali' esercitate dai ministri di culto, denominati "anziani" o "presbiteri" (quali 'soci effettivi' della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, come definite ed individuate dalle norme statutarie e dalle regole di comportamento proprie della predetta confessione religiosa. Orbene, partendo proprio da tale ultimo profilo d'indagine ermeneutica, deve preliminarmente convenirsi con la più attenta dottrina in materia, laddove ha efficacemente osservato che "l'analisi comparata dei diritti religiosi in materia di ministri di culto consente di rilevare che non esistono tratti comuni ricorrenti tra le varie figure di operatori confessionali. Infatti, pur muovendo dalle sole religioni monoteiste, non è dato rintracciare una figura di ministro del sacro o autorità religiosa che possa essere assunta dallo Stato come termine di riferimento per attribuire alla categoria normativa dei *ministri di culto* dei contenuti tipici. Le differenze tra le varie tipologie di funzionari confessionali sono notevoli e dovute a diverse motivazioni. Le connotazioni della *leadership* religiosa sono, in primo luogo, il riflesso della legittimazione divina o umana dell'autorità. Nel primo caso, che si realizza nella Chiesa cattolica, il soggetto assume compiti di guida della comunità dei fedeli in virtù dell'investitura divina. L'acquisto della *potestas*, nella concezione cattolica, avviene con la ricezione del sacramento dell'ordine, che determina l'impressione in chi lo riceve di un carattere indelebile, atto a differenziare, sul piano ontologico, i ministri sacri o chierici dal resto dei fedeli. I soggetti ordinati sono destinati a svolgere peculiari funzioni per l'adempimento della missione della Chiesa proprio in ragione della loro "conformazione a Cristo".

Diversamente, nell'ebraismo e nell' islamismo, i soggetti, che sono destinati a compiti di guida della comunità religiosa, non sono designati dall'alto ma derivano la legittimazione per l'esercizio delle loro funzioni dalla peculiare conoscenza, che mostrano di possedere, della legge sacra. Sia i rabbini che il frastagliato personale religioso dell'islam sono, infatti, investiti dei rispettivi ruoli per le competenze dimostrate sul piano del "sapere". Le funzioni svolte dalle autorità religiose sono poi condizionate dal tipo di organizzazione proprio della confessione cui si riferiscono. Infatti, mentre nelle strutture gerarchiche l'autorità religiosa è fornita di poteri di guida spirituale e sociale dei fedeli, che si estrinsecano nella cura d'anime e nell' esercizio del potere di giurisdizione, nelle organizzazioni reticolari, come l'ebraismo e l'islam, le autorità religiose non hanno competenze dirette nella gestione del "potere di governo" della comunità. Le diversità esistenti tra le varie categorie di operatori confessionali sono destinate poi ad accentuarsi, se si allarga



l'orizzonte alle altre confessioni di origine cristiana o ai nuovi movimenti religiosi<sup>20</sup>.

Un panorama tanto ampio impedisce allora di trovare un comune denominatore, che consenta una determinazione "astratta" del ministro di culto, la cui nozione deve essere necessariamente aperta ed atta ad includere al suo interno categorie diverse. Da qui l'avvertita esigenza di costruire dei collegamenti 'normativi' tra l'ordinamento dello Stato e quelli delle diverse confessioni "religiose".

Partendo da tali premesse di inquadramento normativo, ritiene questo giudice condivisibile l'autorevole tesi dottrina secondo cui la concreta identificazione della categoria dei ministri di culto deve poter essere attestata - in piena autonomia, con carattere 'costitutivo' e giuridicamente vincolante attraverso le certificazioni rilasciate (secondo le norme di organizzazione interna) dai competenti organi delle varie confessioni religiose. Ed invero, tale opzione interpretativa sembra ricevere ragionevole conforto dal principio di autonomia confessionale e di pluralismo religioso che informano il nostro ordinamento giuridico e trova, altresì, il suo riscontro normativo negli artt. 7, comma 1, e 8, comma 2, della Costituzione. Al riguardo, è stato osservato come il riconoscimento costituzionale del fattore religioso organizzato non ha la stessa ampiezza per tutte le confessioni, risultando circoscritto l'ambito di autonomia delle confessioni acattoliche dal limite del "non contrasto con l'ordinamento giuridico italiano", secondo il disposto dell'art. 8, comma 2, della Costituzione. Ed invero, secondo la tesi dottrina che si sta testualmente citando, a prescindere dal problema (ampiamente discusso e speculare a quello di tracciare una nozione 'comune' di confessione religiosa giuridicamente rilevante) concernente la portata e i limiti del "diritto di organizzarsi secondo i propri statuti", occorre rilevare che, comunque inteso, tale diritto porta con sé un correlativo divieto di ingerenza posto nei confronti dello Stato e consistente nell'impossibilità di intervenire in quegli ambiti, che costituiscono gli *interna corporis* della confessione religiosa. Del resto, tale opzione interpretativa ha ricevuto l'indiretto avallo anche del Giudice delle leggi, il quale ha precisato come siano incompatibili "con il principio costituzionale dell'autonomia statutaria delle confessioni religiose [...] (art. 8, 2° comma, Cost.) e con quello di laicità dello Stato (artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione)", sia l'emanazione di ogni «sorta di "costituzione civile" di una confessione religiosa ad opera del legislatore statale», sia la pretesa, da parte dello Stato, «di fissarne

---

<sup>20</sup> Nel primo caso, si può rintracciare la presenza di soggetti abilitati a compiti ministeriali che non si sostanziano né in funzioni propriamente pastorali, né di tipo giurisdizionale. È il caso, ad esempio, delle Chiese Avventiste o delle Chiese valdesi, in cui si rintraccia la presenza di operatori, impegnati a tempo pieno nello svolgimento di servizi confessionali, che, però, non si configurano come attività pastorali o di governo. Nel secondo caso, nel variegato e magmatico fiorire di nuovi movimenti religiosi, alcuni dei quali si propongono come fine non la vita ultraterrena ma il benessere temporale per i propri adepti, si rileva la presenza di soggetti, le cui competenze, che non comprendono il compimento di atti di culto. In senso tecnico, spaziano tra la psicologia, l'esoterismo, l'occultismo e l'astrologia



direttamente i contenuti», sia «l'assoggettamento di formazioni sociali, che si costituiscono sul sostrato di una confessione religiosa, alla penetrante ingerenza di organi dello Stato»<sup>21</sup>. Tuttavia, come pure è stato precisato, il divieto di ingerenza non si traduce in una dismissione dell'impegno statale a tutelare i diritti della persona all'interno delle formazioni confessionali, ma tende a valorizzare le possibilità di scelta dei mezzi, attraverso cui l'individuo intende garantire la propria autorealizzazione. Di qui, il riconoscimento che l'adesione ad una confessione religiosa e il rispetto del complesso di regole da questa dettate possono concorrere, in modo magari più appropriato e più efficace, all'obiettivo della promozione umana, ferma restando, pertanto, la possibilità di intervento statale a tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, nei casi di confliggenza del programma confessionale con i valori tutelati costituzionalmente. Nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, viene assicurata, quindi, alle confessioni un'ampia autonomia, che consente loro di autogovernarsi, adottando l'organizzazione che più si adatta al raggiungimento dei propri fini"<sup>22</sup>. In tale contesto di libertà e 'autonomia organizzativa' confessionale, la normativa di derivazione pattizia (attuativa del principio previsto dall'art. 8 comma 3 Cost.), con riferimento alla materia dei ministri di culto, ha normalmente riconosciuto la libertà di nomina degli "operatori confessionali (v. art. 3 n. 2 del Concordato con la Chiesa cattolica, a norma del quale «*la nomina dei titolari degli uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastiche ...*»).

Disposizioni di analogo tenore sono contenute nelle intese fino ad oggi stipulate<sup>23</sup>. Non molto diversa, da questo punto di vista, è la disciplina per le confessioni, che

---

<sup>21</sup> Cfr. Corte cost., sentenze n. 239 del 1984, n. 43 del 1988 e n. 259 del 1990

<sup>22</sup> Per un'interessante ricostruzione dei limiti di ammissibilità del sindacato giurisdizionale sull'esercizio del potere sanzionatorio e disciplinare previsto dalle norme statutarie e dall'intero ordinamento confessionale della Congregazione dei Testimoni di Geova: Cfr. nella giurisprudenza di merito: Trib. Di Bari - sez. IV civile ord. 6.12.2004 nonché Trib. civ. di Bari - sezione distaccata di Bitonto ord. 20.2.2007 (entrambe allegate dalla difesa).

<sup>23</sup> Ad oggi, le leggi che hanno approvato intese con confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione sono le seguenti:

- legge 11 agosto 1984, n. 449, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese», legge 5 ottobre 1993, n. 409, recante: «Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione» e legge 8 giugno 2009, n. 68, recante: «Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione»;

- legge 22 novembre 1988, n. 516, recante: «Norme per la regola zione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno», come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 637, recante: «Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione» e dalla legge 8 giugno 2009, n. 67, recante: «Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante



come la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova non hanno stipulato intesa (approvate con legge dello Stato) e che sono, pertanto, soggette alla legge n. 1159 del 1929.

In tale cornice normativa di riferimento, risulta, del pari, coerente e condivisibile l'affermazione che riconosce ai ministri di culto un fondamentale ruolo di 'collegamento istituzionale' (ed informativo) tra la confessione religiosa di appartenenza e l'ordinamento statale, ponendosi come "referenti qualificati" del gruppo confessionale, sintetizzando in se stessi le attività che la confessione ritiene di dover svolgere per esistere, svilupparsi e perseguire i suoi fini. La fisionomia della categoria risente della concreta organizzazione della confessione religiosa e del complesso di principi dottrinali che la ispirano e di queste si fa espressione. Il ministro di culto finisce col garantire, dunque, un collegamento tra l'ordinamento statale e quelli confessionali. La sua stessa esistenza richiama quella del gruppo confessionale di cui fa parte e ciò giustifica che l'attenzione che il legislatore rivolge alla categoria finisce spesso per richiamare la considerazione statale della confessione che al ministro dà vita. La tutela che l'ordinamento appresta per la figura dei ministri di culto, infatti, non è che il riflesso speculare di quella che si intende accordare all'identità confessionale di un determinato gruppo, e se la sua causa prossima è quella di garantire l'esplicazione dei diritti di libertà religiosa, la sua causa remota sembra consistere in un'esigenza di controllo che consenta di «definire i limiti di compatibilità delle richieste di autonomia e di auto-organizzazione provenienti dalle comunità di ispirazione etica o religiosa con i principi generali dell'ordinamento giuridico». La categoria assume, quindi, in virtù della sola qualifica confessionale e a prescindere dalle mansioni concretamente esercitate, un rilievo centrale nella dinamica dei rapporti intercorrenti tra lo Stato e le confessioni religiose, attraverso un generale ruolo di collegamento, che si presenta come una "costante" nella storia e che sembra essere sostanzialmente riconosciuto dall'ordinamento statale.

Fatta questa doverosa premessa sulla delimitazione normativa della figura del ministro di culto, va fatto cenno (nei limiti di stretta rilevanza nel presente

---

approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° [giorno] in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione»;

- legge 22 novembre 1988, n. 517, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia».

- legge 8 marzo 1989, n. 101, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane», come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 638, recante: «Modifica dell'intesa tra Il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione».

- legge 12 aprile 1995, n. 116, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)».

- legge 29 novembre 1995, n. 520, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)».



processo) alle dibattute problematiche concernenti riflessi sistematici sull'apparato delle garanzie processuali penalistiche previste con riguardo a tale peculiare figura soggettiva 'qualificata'.

In particolare, sul versante processuale penale, l'esigenza di salvaguardare l'esercizio delle funzioni ministeriali anche in ambiti sottratti alla competenza degli ordinamenti confessionali è stata alla base della normativa statale relativa alla tutela del c.d. segreto ministeriale, fattispecie accostata dal legislatore a quella del segreto professionale e configurata come un limite ai poteri istruttori del giudice (e, più in generale, all'esigenza di accertamento processuale di fatti penalmente illeciti). Si è cercato, così, di apprestare spazi di tutela al rapporto particolare ed irripetibile che si instaura tra il fedele e il ministro di culto, prevedendo una duplice garanzia: 1) nei confronti dell'espletamento del ministero religioso, che non potrebbe dispiegarsi pienamente se non garantito nella riservatezza dei propri contenuti; 2) nei confronti di coloro che si rivolgono al ministro di culto in base ad un rapporto fiduciario tipico e caratteristico delle confessioni religiose. Sul piano oggettivo, la protezione del segreto si estende a tutto quanto il ministro di culto ha appreso nell'esercizio del proprio ministero: sono tali informazioni che risultano garantite dalla facoltà di astensione, sancita dall'art. 200 comma lett. a) c.p., (richiamata, per ciò che concerne il processo civile, dall'art. 249 c.p.c.).

La dottrina si è a lungo interrogata su quale fosse l'interesse tutelato dalle norme in esame, pervenendo ad un approdo ermeneutico secondo cui la portata della disposizione di cui al citato art. 200 comma 1 lett. al c.p.p., stando alla sua formulazione, e letta nel contesto delle altre norme dell'ordinamento, non sembra essere posta a garanzia di interessi soltanto privati ma risulta estesa anche alla tutela degli interessi propri delle confessioni religiose. In particolare, la tutela del segreto ministeriale non si esaurisce nella garanzia della *privacy* ma appare evidentemente collegata all'esercizio del diritto di libertà religiosa, qualificato dall'espletamento del ministero religioso<sup>24</sup>

Del resto, la plausibilità di tale percorso argomentativo trova solido aggancio nello scopo essenziale della riformulazione della norma rispetto a quella previgente di cui all'art. 351 c.p.p. Ed infatti, come già esplicitato nella Relazione al progetto preliminare del codice di rito, pubblicato nel 1978, la norma "Ricalcando la dizione dell'art. 8 comma 1 Cost., preclude interpretazioni restrittive del tipo di quelle adottate per l' [...]art. 351 n. 1 c.p.p., de l 1930, da alcuni riferito alle sole religioni (ebraica, evangelica, ortodossa, copta ed islamica) dichiarate "culti ammessi" dall'art. 1 della I. 24 giugno 1929, n. 1159".

---

<sup>24</sup> A supporto della ravvisata intrinseca ragionevolezza (art. 3 Cost) della *ratio* della norma codicistica in esame, è stato osservato che - in considerazione del «rapporto particolare, e irripetibile, che può instaurarsi tra un ministro del culto e i fedeli (o alcuni essi) della confessione, come rapporto di fiducia e di confidenza che trae origine dalle funzioni svolte dal ministro del culto e dalle convinzioni religiose del fedele interessato» il legislatore (come nelle altre ipotesi di c.d. segreto professionale) ha inteso tutelare l'esercizio dell'attività considerata «e mai l'oggetto della notizia o colui che la riceve» .



In tale prospettiva, incentrata sull'*intentio legis* e volta a riconoscere la massima latitudine espansiva alle garanzie costituzionali sancite dagli artt. 8 e 19 Cost., appare ragionevole affermare che il campo di applicazione della normativa in questione non possa restringersi alle sole confessioni religiose con cui lo Stato italiano ha stipulato "intese", ai sensi, appunto, dell'art. 8 comma 3 Cost.; richiedendosi comunque al giudice un duplice accertamento (che già sul piano astratto si presenta oggettivamente e particolarmente arduo): Uno, di carattere preliminare, di "conformità" tra lo statuto della collettività religiosa di cui il teste si dichiara esponente e l'ordinamento giuridico italiano (quanto meno nei casi in cui vi sia stato un riconoscimento statale della confessione religiosa); l'altro, successivo, da compiersi, a norma del 2° comma dell'art. 200 c.p.p., se il giudice «ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata», ordinando in tale ultima evenienza che il testimone deponga.

Ciò posto, ritiene questo giudice che, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata<sup>25</sup> del quadro normativo di riferimento (e pur in assenza sul punto di un vero e proprio «diritto vivente» di matrice giurisprudenziale)<sup>26</sup>, alcuna questione si prospetti in ordine all'applicabilità dell'art. 200 comma 1 lett. a) c.p.p. ai ministri di culto ("anziani") appartenenti alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova; e ciò, pur a fronte dell'attuale mancanza, con riferimento alla predetta confessione religiosa, di un espresso riconoscimento e di una disciplina normativa specifica - di fonte 'pattizia' bilaterale, vincolante per lo Stato italiano (in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, laddove prevede che «*i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze*»)<sup>27</sup> -

---

<sup>25</sup> Argomentando dalle coordinate ermeneutiche offerte da Corte cost. n.195/1993.

<sup>26</sup> V. in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella per cui è processo, ancorché riferite alla posizione dei ministri ecclesiastici della religione cattolica: Cass n. 22827/2004.

Cass n. 27656/2001 nonché, con specifico riferimento a i ministri di culto appartenenti alla Congregazione dei Testimoni di Geova: Pretura di Milano-Procura della Repubblica richiesta di archiviazione del 18 ottobre 1996 e (relativamente ad un caso di sequestro di documentazione 'riservata' ex art. 256 c.p.p.), Tribunale di riesame di Milano, ordinanza 3 luglio 1996 (v. all. 9, 10, 6A, 6B prod. difesa).

<sup>27</sup> ad oggi, infatti, non risulta ancora approvato l'ultimo dei disegni di legge (di iniziativa governativa) avente ad oggetto lo schema di intesa firmata il 4 aprile 2007 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal legale rappresentante della congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova: si tratta del d.d.l. n. 2237 presentato l'8.6.2010 («Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione») il cui art. 3 prevede(va) che «1. Ai ministri di culto della confessione dei testimoni di Geova, nominati a norma dello statuto della Congregazione, è assicurato il libero esercizio del ministero. 2. I ministri di culto non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del loro ministero. 3. ... 4. Ai fini dell'applicazione del





di tale diritto di astensione testimoniale in favore dei propri ministri di culto, nominati a norma dell'art. 6 dello Statuto, deliberato con atto pubblico del 19.6.1985 n. 10126 rep. a rogito notaio Cardelli ed approvato con DPR n. 783 del 31.10.1986; provvedimento quest'ultimo (con il quale veniva, su conforme parere del Consiglio di Stato, riconosciuta alla Congregazione la personalità giuridica come ente morale, ai sensi la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante "Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri di culti medesimi, e le relative norme di attuazione, di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289")<sup>28</sup> la cui emanazione - a prescindere dall'eventuale approvazione governativa della nomina dei ministri di culto, attualmente ancora prevista (anche per la Congregazione dei Testimoni di Geova, peraltro ai limitati fini del riconoscimento degli effetti civili agli atti compiuti dai soggetti in questione) dall'art. 3 della citata L. n. 1159 del 1929 - appare, di per sé, idonea ad attestare la sussistenza del parametro (minimo) di 'compatibilità' costituzionale (ex art. 8 comma 2 Cost.) del riconoscimento, in favore della predetta Congregazione, dell'inviolabile diritto (anch'esso tutelato a livello costituzionale) del libero esercizio della propria confessione religiosa (art. 19 Cost.) e della connessa autonomia organizzativa 'interna', alla cui effettiva tutela, per quanto sopra argomentato, deve ritenersi ispirata anche la previsione di cui all'art. 200 comma 1 lett. a) c.p.p., con l'unico limite del concreto riscontro della reale esistenza di un nesso causale tra l'esercizio delle funzioni ministeriali religiose e l'avvenuta conoscenza di fatti ed informazioni da parte dei ministri di culto/potenziati testimoni.

Facendo applicazione nella fattispecie concreta per cui è processo delle sopra richiamate coordinate ermeneutiche, deve in primo luogo rilevarsi come possa ritenersi dato processuale acquisito (non neutralizzato da alcuna allegazione contraria da parte del p.m.) la sussistenza in capo al DI MARCO (al momento sia dell'avvenuta conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza dibattimentale resa all'udienza del 18.7.2012, sia a quest'ultima data) della qualifica di ministro di culto ("anziano") assegnato alla comunità locale di Castelnuovo (di cui facevano parte cittadini di etnia rumena) della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, come documentato dall'attestazione del 25.2.2014 rilasciata dal vicepresidente della predetta Congregazione (v. all. 1 doc. difesa).

Ciò posto, deve ritenersi, del pari, accertata "l'avvenuta conoscenza", da parte dell'odierno imputato, di circostanze oggettive e, soprattutto, di eventuali 'confidenze' ricevute da T. P., in diretta ed immediata connessione con la visita pastorale effettuata su specifica richiesta in tal senso formulata, con urgenza, dallo stesso T. ; visita, nel suo complesso, svoltasi in piena conformità e nel rispetto delle regole ordinamentali (v. in particolare, art.6 dello Statuto "*Ordinamento della confessione*") e delle direttive 'confessionali' proprie della Congregazione Cristiana

---

*presente articolo e degli articoli 4, 5 e 7, la Congregazione centrale rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei ministri di culto».*

<sup>28</sup> V. copia Statuto e DPR 31.10.1986 (all. 2 e 3 doc. difesa).



dei Testimoni di Geova e, pertanto, da ritenersi concreta espressione dell'espletamento da parte del DI MARCO delle funzioni di conforto spirituale quale ministro di culto ('anziano') della confessione religiosa di appartenenza (alla quale, pacificamente, aderiva anche il fedele/richiedente T.)

Tale epilogo valutativo nella fattispecie concreta per cui è processo trova rassicurante riscontro probatorio nelle convergenti dichiarazioni rese dai testi Rocci e T., rivelatesi in piena sintonia con la versione ribadita dall'imputato in sede di esame, peraltro corrispondente a quanto dallo stesso DI MARCO prospettato a fondamento della reiterata dichiarazione - disattesa dal giudice procedente <sup>29</sup> (ed in relazione alla quale il p.m. esercitava l'azione penale per il reato di cui all'art. 372 c.p.) - di esenzione dal rendere la testimonianza nel processo a carico del T.

Ed invero, il teste Rocci - dopo aver premesso di rivestire tuttora la qualifica di ministro di culto 'anziano' della Congregazione dei Testimoni di Geova (preposto, unitamente al DI MARCO, a svolgere le predette funzioni religiose nella comunità locale di Castelnuovo) ha confermato di essere stato contattato telefonicamente, una sera del mese di luglio 2008, dal T., il quale, nell'informarlo della crisi che stava attraversando nel rapporto con la propria moglie, aveva richiesto immediata assistenza spirituale in relazione a tale grave situazione di conflittualità coniugale. Il Rocci ha riferito, altresì, di essersi sentito obbligato, proprio in virtù dei doveri morali derivanti dalla rivestita qualifica di ministro di culto, di accogliere la predetta richiesta di conforto spirituale e di aver deciso, quindi, di effettuare nell'immediatezza una "visita pastorale incoraggiante" - in forma 'collegiale' (come specificamente previsto, nei casi caratterizzati da particolare delicatezza e gravità, nel manuale intitolato "Pascete il Gregge di Dio", distribuito ai propri ministri di culto dalla Congregazione dei Testimoni di Geova)<sup>30</sup> - presso l'abitazione del T., specificando di aver contattato, a tal fine, il DI MARCO, che quest'ultimo si era reso pienamente disponibile ad affiancarlo nella visita in questione (pur avendo la moglie incinta e con problematiche legate al decorso della gravidanza) <sup>31</sup> e di essersi, quindi, effettivamente recati insieme presso l'abitazione dei coniugi T. Ha, infine, confermato il Rocci di aver svolto - unitamente al DI MARCO - il ministero religioso, impartendo ai coniugi interessati - con la garanzia del massimo riserbo su tutto quanto avrebbe formato oggetto della visita pastorale - consigli

---

<sup>29</sup> senza, peraltro, una doverosa (cfr. Cass. n. 13369/2011J) e preliminare attivazione dei poteri accertativi espressamente previsti dall'art. 200 comma 2 c.p.p. («... 2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali soggetti per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga ...»).

<sup>30</sup> v. pagg. 48, 49, § 6 (dedicato alle "visite pastorali incoraggianti ") trascritto, per estratto, nella memoria difensiva depositata all'udienza dibattimentale del 3.6.2015 («6. L'obiettivo principale di una visita pastorale è quello di impartire qualche dono spirituale, rendere fermi e avere uno scambio d'incoraggiamento. Gli anziani possono compiere l'opera pastorale a casa dei proclamatori, nella Sala del Regno, durante il servizio di campo, per telefono o in altre circostanze»).

<sup>31</sup> Circostanza quest'ultima riferita dall'imputato.



incoraggianti e, più in generale, una concreta opera di supporto spirituale improntata al rispetto del testo sacro biblico, così come interpretato ed applicato dagli appartenenti alla comunità religiosa dei Testimoni di Geova e, in particolare, dagli "anziani" della stessa, chiamati (in virtù delle norme dello Statuto della Congregazione<sup>32</sup> a rivestire l'importante ruolo di figure di riferimento per i singoli fedeli in momenti di particolare difficoltà e debolezza spirituale («...Una sera di luglio 2008 il T. mi chiamò personalmente perché aveva un determinato problema in casa; inquadravi la questione nell'ambito spirituale e chiamai subito il DI MARCO, capendo il motivo della chiamata del T., perché ciò che il T. mi aveva detto nella telefonata faceva presagire al cento per cento un problema di natura spirituale e, di conseguenza, era opportuno agire per poterlo aiutare spiritualmente, lui e la sua famiglia, chiamando anche un altro anziano, un altro ministro di culto... Non sono andato da solo perché in quell'occasione non era una questione di amicizia; era una questione di aiuto spirituale, di conseguenza, in base alle istruzioni, a quelli che sono i principi scritturali, dovevo avvalermi dell'aiuto di un altro ministro di culto, anche perché in base a quello che è lo stesso principio della Bibbia, se qualcuno ha un problema di natura spirituale deve chiamare gli anziani o ministri di culto: in questo caso di parla al plurale nella Bibbia e da quel momento inizia l'attività dell'opera pastorale da parte mia.. Ho chiamato Damiano [DI MARCO] riferendogli il motivo dette telefonata del T., la relativa problematica e abbiamo preso un po' di tempo per valutare quali erano gli aspetti, i principi biblici da utilizzare nella visita che siamo andati a fare un'oretta dopo la chiamata del T. .. Ci siamo già preparati prima e siamo andati dal T. con la Bibbia alla mano...»).

L'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Rocci ha trovato sostanziale e convergente riscontro non solo nella versione fornita dall'imputato in sede di esame<sup>33</sup>, ma anche in quanto riferito dal diretto interessato T., il quale, in particolare, ha confermato sia le ragioni della richiesta di assistenza spirituale telefonicamente inoltrata al Rocci (che, a sua volta, aveva deciso di coinvolgere, vista la gravità della situazione, il DI MARCO), sia la riconducibilità agli insegnamenti della fede religiosa professata del concreto atteggiarsi della visita

---

<sup>32</sup> e delle direttive attuative oggetto delle pubblicazioni periodiche di istruzione biblica della Congregazione (v. stralci periodico "La Torre di Guardia" prodotti dalla difesa)

<sup>33</sup> «... non era una sciocchezza, perché altrimenti in quel periodo, era luglio, ...mia moglie era incinta; tra l'altro qualche giorno prima aveva avuto anche delle minacce di aborto dove ci eravamo spaventati, eravamo andati all'ospedale, quindi mia moglie quel giorno ... poi per fortuna è andato tutto bene - era a letto, quindi io non mi sarei mai assentato per una semplice questione che si poteva risolvere in maniera diversa, invece poiché la questione era molto seria, in base a quello che dice il manuale dei ministri di culto, siamo andati insieme io e il Rocci... Se non ricordo male, era intorno alle ore 22:00 quando siamo usciti, quindi abbiamo parlato con il Rocci di come poter affrontare al meglio, in base a ciò che dice la Bibbia, le pubblicazioni dei Testimoni di Geova, per poter essere di aiuto e di sostegno al T. Durante il tragitto per raggiungere l'abitazione del T. abbiamo parlato del problema, non è che ci siamo messi a parlare di altre cose, anche perché era una cosa insolita, perché noi, di solito, non facciamo visite pastorali alle 22:00 di sera, però viste le circostanze. Siamo andati ... perché, come mi aveva riferito il Rocci, quando era stato contattato, il T. era molto turbato e più volte aveva detto che desiderava la nostra presenza ...».



effettuata dei due ministri di culto presso la sua abitazione sita in Teramo località Colleaterrato Via Giovanni XXIII («... Io ho telefonato per fare venire il Rocci e il Di Marco, che erano i due anziani della "Casa del Regno" di Castelnuovo, per parlare della situazione mia e della mia ex moglie ... Loro ci hanno detto di stare tranquilli ... ci hanno letto qualche principio biblico ... In genere gli "anziani" spesso, quando una famiglia è in crisi, fanno una visita pastorale per spiegare i principi biblici»). In conclusiva sintesi, l'accertata legittimità, alla stregua del parametro normativo previsto dall'art. 200 comma 1 lett. a) c.p.p., dell'avvenuto esercizio, da parte del DI MARCO, del diritto di astenersi dal rendere testimonianza valutata alla luce delle risultanze dell'espletata istruttoria dibattimentale e dell'apparente asimmetria strutturale normativa esistente tra il comma 1 ed il comma 2 dell'art. 384 c.p. induce ad individuare in quest'ultima la disposizione applicabile nel caso di specie, potendosi ragionevolmente escludere, sulla base del quadro probatorio acquisito, l'oggettiva configurabilità (neppure a livello 'putativo', ex art. 47 c.p.) in capo allo stesso DI MARCO, al momento della deposizione testimoniale per cui è processo, di un'effettiva condizione psicologica in termini di 'inesigibilità' rispetto alla condotta dichiarativa richiestagli, parametrata su quanto previsto, in via generale, dall'art. 54 c.p. ed eziologicamente ricollegabile alla "necessità di salvare sé medesimo da un grave e inevitabile pregiudizio nell'onore o nella libertà" ( art. 384, comma 1, c p., in relazione all' art. 622 c.p.),<sup>34</sup>

p.q.m.

- visto l'art. 530 c.p.p.

- assolve DI MARCO Damiano dal reato ascrittogli perché non punibile ai sensi degli artt. 384 comma 2 c.p. e 200 comma lett. a) c.p.p.

Ai sensi dell'art. 544 c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Teramo il 16.12.2015 - Il giudice, Franco Tetto

---

<sup>34</sup> sui rapporti tra l'art. 622 c.p., e l'art. 200 comma 1 lett. a) c.p.p., appare, allo stato, più convincente la posizione di quella parte della dottrina che sostiene che le due fattispecie normative siano autonome, sia negli effetti che nei presupposti. In particolare, è stato osservato che la norma di diritto penale sostanziale è posta a presidio di un interesse essenzialmente privato, ossia l'interesse del confidente alla propria riservatezza, l'altra, invece, sarebbe destinata alla protezione del normale esercizio di determinate professioni. Tale conclusione appare confermata dalla diversa estensione soggettiva delle due disposizioni, più ristrette nella norma processuale.